



1

ORDINANZA

sul ricorso n. 5305/2022 r.g. proposto da:

MEP S.R.L. in liquidazione, con sede in Giugliano in Campania (NA), alla via Casacelle n. 31, in persona del liquidatore *pro tempore*, PORRI MARIO e S.L.O.T. S.R.L., con sede in Napoli, al Centro Direzionale, Isola E/2, in persona della legale rappresentante *pro tempore* Rosa Trinchillo, tutti rappresentati e difesi, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall'Avvocato Stefano Cutolo, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Napoli, alla via Cuma n. 28.

- ricorrenti -

contro

JUNO 1 S.R.L., con sede in Conegliano (TV), alla via Vittorio Alfieri n. 1, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, e, per essa, la PRELIOS CREDIT SERVICING S.P.A., con sede in Milano, alla via Valtellina n. 15/17, qui rappresentata da PRELIOS CREDIT SOLUTIONS S.P.A., con sede in Milano, alla via Valtellina n. 15/17, in persona del procuratore speciale dott. Michele Ranaldi, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al

controricorso, dagli Avvocati Maria Rosaria Torelli e Marco Torelli, presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno, alla via c. Calenda n. 10.

- **controricorrente** -

e

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*.

- **intimata** -

avverso la SENTENZA, n. cron. 4646/2021, emessa dalla CORTE D'APPELLO di NAPOLI il giorno 16/12/2021.

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 10/06/2026 dal Consigliere dott. Eduardo Campese.

FATTI DI CAUSA

1. Con decreto ingiuntivo n. 585/2013, il Tribunale di Napoli Nord ingiunse alla MEP s.r.l. (debitrice principale), nonché a Mario Porri ed alla S.L.O.T. s.r.l. (suoi fideiussori), il pagamento, in favore della Banca Nazionale del Lavoro (d'ora in avanti anche, *breviter*, BNL), della complessiva somma di € 1.151.582,90, di cui: *i*) € 117.279,19, per saldo debitore del conto corrente n. 4, intrattenuto dalla Mep s.r.l. presso l'Agenzia di Frattamaggiore (Na); *ii*) € 319.999,99, quale saldo debitore del conto corrente n. 280135, acceso dalla stessa debitrice presso la medesima Agenzia; *iii*) 714.285,72, oltre interessi, quali rate residue non corrisposte di un contratto di finanziamento, per complessivi € 1.000.000,00, stipulato il 7 maggio 2010 e poi risolto. Importi posti a carico anche di Mario Porri e della S.L.O.T. s.r.l. in virtù di fideiussione solidale, sui conti correnti, fino ad € 650.000,00 e, sul contratto di finanziamento, fino ad € 1.000.000,00.

Gli oppositori eccepirono la nullità per vizi formali e sostanziali dei contratti di conto corrente, del finanziamento e delle fideiussioni, nonché l'intervenuta liberazione dei fideiussori ex art 1956 cod. civ., e chiesero: *i*) dichiararsi la nullità dei conti correnti nn. 4 e 280135 suddetti, in virtù dell'avvenuta applicazione degli interessi usurari, anatocistici, delle commissioni di massimo scoperto e di spese non previste; *ii*) rideterminarsi

il saldo dei medesimi; *iii*) condannarsi l'opposta al pagamento delle somme accertate come dovute ex art. 2033 cod. civ., ovvero ex art. 2041 cod. civ., oltre interessi, in relazione ai due conti correnti ed alla restituzione di tutti gli importi pagati a titolo di interessi, spese ed oneri del contratto di finanziamento, previa eventuale compensazione con i crediti della controparte per restituzione della sorta capitale, nonché al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, subiti da liquidarsi in via equitativa.

Costituitasi la BNL, che contestò le avverse pretese, concludendo per il relativo rigetto, l'adito tribunale, disposta ed espletata una c.t.u. contabile, con sentenza del 6 aprile 2017, n. 945, accolse parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, previa revoca del decreto opposto e rideterminati i saldi dei conti correnti, condannò gli opposenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore della banca opposta, di € 188.258,22, oltre interessi legali dall'1 ottobre 2013, nonché di € 714.285,72, oltre interessi convenzionali moratori dall'8 maggio 2013, compensando integralmente tra le parti le spese di lite.

2. Pronunciando sui gravami, principale ed incidentale, promossi contro quella decisione, rispettivamente, dagli originari opposenti e da BNL, la Corte di appello di Napoli li rigettò entrambi, compensando le spese del grado, con sentenza del 16 dicembre 2021, n. 4646.

Per quanto di residuo interesse in questa sede ed in estrema sintesi, quella corte, riassunte le ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata: *i*) disattese l'eccezione, formulata dagli appellanti principali, di carenza di legittimazione della Juno 1 s.r.l., intervenuta in quella sede, tramite la mandataria Prelios Credit Servicing s.p.a., nella qualità di cessionaria di un portafoglio di crediti, vantati originariamente dalla BNL, tra cui quelli da quest'ultima azionati in via monitoria; *ii*) ritenne valido il contratto di conto corrente n. 4, benché sottoscritto solo dalla cliente, escludendone la nullità per mancata indicazione del numero di conto ed assumendo che la banca aveva consegnato alla cliente un esemplare del relativo documento comprensivo delle condizioni contrattuali. Ribadì, invece, la nullità, per difetto di forma scritta, del contratto di conto corrente n. 280135, stante la impossibilità di ricondurlo al contratto del conto corrente

n. 4; *iii*) confermò il saldo del conto corrente n. 4 in € 128.659,27, a favore della correntista, e quello del conto corrente n. 280135 in € 316.917,49, in favore della banca, con il conseguente credito finale di quest'ultima pari ad € 188.258,22; *iv*) considerò valida la clausola anatocistica, perché rispettosa di quanto sancito dalla delibera CICR del 9 febbraio 2020, che aveva richiesto solo la reciprocità di periodicità, non anche la parità dei tassi. Sostenne, in proposito, che la sproporzione tra tassi attivi/passivi non comportava automaticamente nullità; *v*) disattese l'eccezione di liberazione dei fideiussori ex art. 1956 cod. civ., evidenziando che gli stessi erano amministratori/soci della debitrice, dunque a conoscenza delle sue condizioni economiche; *vi*) rigettò le doglianze riguardanti la configurabilità, nel contratto di finanziamento predetto, di fattispecie di usura, anche "soggettiva"; *vii*) escluse la nullità delle fideiussioni per asserita contrarietà alla normativa *antitrust*, non essendo stata provata la presenza delle clausole vietate nei relativi contratti, peraltro nemmeno prodotti.

3. Per la cassazione di questa sentenza MEP s.r.l., Mario Porri e S.L.O.T s.r.l. hanno proposto ricorso affidato a sei motivi, cui ha resistito, con controricorso, corredato anche da memoria ex art. 380-*bis*.1 cod. proc. civ., Juno 1 s.r.l., tramite la mandataria Prelios Crediti Servicing s.p.a., qui rappresentata da Prelios Credit Solutions s.p.a. Non ha svolto difese in questa sede la Banca Nazionale del Lavoro s.p.a.

3.1. Successivamente, con *"istanza congiunta di rinuncia al giudizio"* datata 25 marzo 2006, le parti hanno dato atto dell'essere intervenuto un accordo transattivo esclusivamente tra S.L.O.T. s.r.l. e la menzionata controricorrente che, pertanto, hanno dichiarato di rinunciare al giudizio, *"con compensazione totale delle spese di lite ferme le posizioni processuali tra la Juno 1 s.r.l. ed il sig. Mario Porri e MEP s.r.l."*

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente, va dichiarata la estinzione di questo giudizio di legittimità limitatamente al rapporto processuale intercorso tra la S.L.O.T. s.r.l. e la costituitasi parte controricorrente, stante il contenuto della già descritta istanza congiunta di rinuncia al giudizio datata 25 marzo 2006.

Non occorre statuire sulle corrispondenti spese processuali, avendone le parti rinuncianti concordato la loro integrale compensazione.

Inoltre, la legittimità della medesima rinuncia rende inapplicabile l'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012 (*cf.*, *ex aliis*, Cass., SU, n. 6797 del 2026; Cass. nn. 29794, 27477 e 18671 del 2025; Cass. nn. 33460 e 14838 del 2024; Cass. nn. 33315 e 8770 del 2023).

2. Il primo motivo di ricorso è così rubricato (testualmente): «*Violazione e falsa applicazione della prova della titolarità del credito e della legittimazione della cessionaria con riferimento agli artt. 111, 113 e 115 c.p.c.*». Si contesta alla corte distrettuale di avere ritenuto provata la legittimazione di Juno 1 s.r.l., affermatasi cessionaria in blocco di crediti già della Banca Nazionale del Lavoro s.p.a., malgrado la cessionaria, secondo i ricorrenti, non avesse dimostrato l'inclusione specifica dei crediti azionati nella cessione in blocco, insufficiente rivelandosi, a tal fine, la sola pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, assolutamente generica perché priva di indicazioni idonee a individuare i rapporti ceduti. Si assume, inoltre, che la medesima Juno 1 s.r.l. nemmeno aveva dimostrato di avere correttamente adempiuto le prescrizioni dettate dall'art. 58, commi 2, 3 e 4, del T.U.B. (d.lgs. n. 385 del 1993),

2.1. Questa doglianza si rivela inammissibile.

Invero, si legge nella sentenza impugnata (*cf.* pag. 4) che la Juno 1 s.r.l.: i) «*è intervenuta in giudizio nella qualità di cessionaria di un portafoglio di crediti – vantati originariamente dalla Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. – per effetto di un contratto di cessione di crediti in blocco, concluso in data 18/07/2018 ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della L. n. 130/1999 del 30 aprile 1999 (avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 85 del 24/07/2018 del foglio Inserzioni ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n. 385/93)*»; ii) «*ha precisato di essere intervenuta nel presente giudizio di appello "limitatamente a difesa del credito vantato dalla Banca cedente e non anche per le domande restitutorie/risarcitorie formulate dai debitori anche in appello allo scopo di rendere nota la titolarità del solo diritto*

di credito in capo alla cessionaria Juno 1 s.r.l., riportandosi a tutte le azioni già esperite dalla Banca cedente richiamando integralmente tutta la documentazione già allegata alla produzione di parte della cedente" [...]».

La corte territoriale, poi, ha ritenuto che «Le eccezioni di carenza di legittimazione passiva e di carenza di procura sollevate dagli appellanti nei confronti della intervenitrice cessionaria "Juno 1 s.r.l." e della Prelios non sono fondate. In particolare: a) il credito per cui è causa è compreso nell'operazione di cessione in blocco del 18.07.2018 dei crediti in sofferenza, in origine della B.N.L., di cui è stata data rituale notizia con avviso pubblicato sulla GU n.85/2018, come verificabile in via telematica sul sito internet riportato ai sensi della l. 130/1999 dalla GU del 24.07.2018 (in atti) e b) è infondata l'eccezione d'invalidità della procura ad litem rilasciata dalla Prelios Credit Servicing S.p.A. mandataria della Juno 1 s.r.l. (in forza di procura speciale autenticata notaio Matarrese, in atti), in quanto a nulla rileva il fatto che non sia dimostrato un eventuale rapporto di inserimento di Prelios nell'organizzazione imprenditoriale della Juno 1 s.r.l., elemento che non si comprende come possa precludere il rapporto contrattuale intercorso tra la Prelios e la Juno 1, cui, peraltro, gli appellanti sono del tutto estranei. Inoltre, la procura si riferisce espressamente ai crediti in sofferenza originariamente facenti capo alla Banca, e non appare giustificata la sollevata eccezione d'indeterminatezza della stessa» (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata).

Orbene, è innegabile che la ritenuta sussistenza della legittimazione di Juno 1 s.r.l. è fondata su accertamenti di carattere fattuale che quella corte ha dichiarato di avere svolto. Proprio perché di carattere fattuale, peraltro, quegli stessi accertamenti sarebbero stati sindacabili, in questa sede, solo per vizio motivazionale (ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., nel testo riformato dal d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 e qui applicabile *ratione temporis* risultando impugnata una sentenza pubblicata il 16 dicembre 2021), però non prospettato.

In proposito, infatti, è sufficiente ricordare che, giusta Cass. n. 33966 del 2025 (alla cui ampia e condivisa motivazione può farsi rinvio ex art. 118, comma 1, disp. att. cod. proc. civ.), «In tema di cessione di crediti in blocco

ex art. 58 del d. lgs n. 385 del 1993, stabilire se la cessione vi sia stata e se ricomprenda il credito oggetto del contendere è questione che compete al giudice di merito il quale, in assenza di limiti alla prova, è libero di valorizzare gli elementi istruttori che di volta in volta ritiene persuasivi, e nella stessa posizione si trova la Corte di cassazione, se la questione si pone in relazione alla verifica dell'ammissibilità del ricorso o del controricorso proveniente dalla sedicente cessionaria, in quanto giudice, al riguardo, del fatto processuale» (in senso sostanzialmente conforme si vedano anche le ancora più recenti Cass. nn. 9527 e 15185 del 2026).

3. Il secondo motivo di ricorso è rubricato «Nullità della sentenza ovvero errore di diritto per omessa statuizione sulla legittimazione della Juno 1 s.r.l. e sulle conseguenze dell'intervento proposto limitatamente ai crediti accertati in giudizio». Si deduce la «nullità della sentenza per mancata pronuncia nel dispositivo in ordine alla complessiva posizione della Juno 1 S.r.l. ovvero l'errore compiuto dalla Corte di Appello nel rigettare puramente e semplicemente l'appello principale ed incidentale proposto dalle parti senza statuire nel concreto sulla legittimazione "limitata" come richiesta dalla Juno s.r.l. anche con riferimento alle singole posizioni di credito e debito dedotte in giudizio. Invero, la Juno 1 s.r.l. ha limitato l'intervento ex art 111 c.p.c. proposto in appello alla sola difesa del credito presuntivamente acquistato dalla Banca ma non anche alle posizioni debitorie per le quali gli appellanti hanno avanzato domanda di pagamento». Secondo i ricorrenti, la limitazione dell'intervento come dichiarata dalla odierna controricorrente avrebbe determinato una scissione soggettiva dei rapporti (crediti da riconoscersi a Juno 1 s.r.l.; debiti rimasti a carico di BNL), con incidenza sulla compensazione e sulle statuizioni economiche disposte dai giudici di merito.

3.1. Questa doglianza non merita accoglimento, atteso che la corte partenopea, come si è spiegato scrutinando il motivo precedente, si è chiaramente pronunciata sulla legittimazione di Juno 1 s.r.l., ritenendola sussistente, così implicitamente riconoscendo alla medesima società la piena facoltà di difendere il credito a sé ceduto: nessuna omessa pronuncia, dunque, è configurabile.

A tanto va aggiunto soltanto che la dichiarata finalità dell'intervento di Juno 1 s.r.l., lungi dall'essere diretta a restringere i crediti di quest'ultima, mirava a separare la titolarità del diritto di credito (ad essa ceduto) dalla responsabilità risarcitoria rimasta in capo alla banca cedente (BNL). È noto, infatti, che la cessione nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione comporta il trasferimento dei soli rapporti attivi, permanendo in capo al cedente le posizioni passive, in ragione del regime di separazione patrimoniale. In particolare, i crediti oggetto delle operazioni di "cartolarizzazione" eseguite ai sensi della legge n. 130 del 1999 costituiscono un patrimonio separato da quello della società di cartolarizzazione, destinato in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti ed al pagamento dei costi dell'operazione (cfr. Cass. n. 13735 del 2022; Cass. n. 21843 del 2019). In tali ipotesi, dunque, consentire al debitore ceduto di opporre in compensazione al cessionario controcrediti del primo contro il cedente (nascenti da vicende relative al rapporto con lo stesso interlocutorio ed il cui importo, pertanto, non può essere noto alla "società veicolo" al momento della cessione, ma deve essere accertato giudizialmente) e/o addirittura la proposizione di domande riconvenzionali significherebbe andare ad incidere, in modo imprevedibile, su quel patrimonio separato a destinazione vincolata, appena descritto.

In ogni caso, ove pure volesse darsi seguito, in via meramente ipotetica, alla prospettazione dei ricorrenti, l'azione sarebbe proseguita comunque in favore della Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. nella sua qualità di cedente, con conseguente carenza di interesse dei primi, ex art. 100 cod. proc. civ., ad ottenere l'invocata cassazione (cfr. Cass. n. 38054 del 2022; Cass. n. 13395 del 2018).

4. Il terzo motivo di ricorso denuncia la «*Violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 117 TUB, art. 1325 c.c.) per mancata statuizione di nullità del contratto riferito al rapporto di conto corrente n. 4, sottoscritto soltanto dal cliente, in assenza di prova della consegna di copia del medesimo al cliente al momento della sottoscrizione*». I ricorrenti, muovendo dal presupposto che quello relativo al contratto di conto corrente n. 4,

intrattenuto dalla debitrice principale (MEP s.r.l.) presso l'Agenzia di Frattamaggiore (Na) della BNL, fosse un contratto cd. *monofirma* (sottoscritto, cioè, soltanto dalla cliente), lamentano che, nella specie, era mancata la dimostrazione della consegna di una sua copia alla cliente stessa e che la corte d'appello, al contrario, aveva desunto l'avvenuta consegna da elementi non probatori o valorizzato il "*tenore degli atti*", invece inconferente. Assumono, inoltre, che la prospettata mancata consegna determinerebbe una nullità radicale del contratto, perché incidente su di un requisito formale "*funzionale*", da ciò derivando la necessità del ricalcolo integrale del saldo senza interessi convenzionali.

4.1. Questa censura si rivela inammissibile per plurime ragioni.

Anzitutto essa è diretta ad ottenere una non consentita revisione del giudizio di fatto della corte territoriale, laddove, come è noto, il vizio di violazione di legge consiste in un'erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito (*cf.*, *ex aliis*, Cass. n. 32279 del 2025; Cass. n. 3340 del 2019; Cass. n. 24155 del 2017).

In secondo luogo, la doglianza è priva di concludenza, dal momento che, ferma la piena validità dei contratti cd. *monofirma* (*cf.* Cass., SU, n. 898 del 2018), la mancata consegna del documento che riproduce il contratto stesso non è produttiva di alcuna nullità. Questa Corte si è già espressa in tal senso anche con riguardo ai contratti bancari, con riferimento ai quali Cass. n. 18230 del 2024 ha puntualizzato che «*il requisito della forma scritta ad substantiam, previsto dall'art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1983 e dall'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, attiene alla veste esteriore del contratto e alla modalità espressiva dell'accordo, non estendendosi alla consegna del documento contrattuale concluso in tale forma, che ove omessa non produce alcuna nullità negoziale*» (in senso sostanzialmente conforme, si vedano anche Cass., nn. 30760, 7603, 7390, 2730 e 2711 del 2025; Cass. n. 15160/2024).

5. Il quarto motivo di ricorso prospetta la «*Violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione alla mancata statuizione della nullità del contratto di conto corrente n. 4 e/o delle sue singole clausole*». I ricorrenti insistono nel sostenere: i) la indeterminatezza del contratto di conto corrente indicato come n. 4, in ragione della mancata indicazione di detto numero del corrispondente documento e della presenza, sullo stesso, di un nominativo del correntista diverso da quello della cliente (MEP s.r.l.); ii) l'erronea ripartizione dell'onere della prova, atteso che, a loro dire, sarebbe spettato alla banca dimostrare la riconducibilità del contratto predetto al rapporto cui lo aveva ricollegato la corte distrettuale; iii) l'invalidità della clausola anatocistica, atteso che il tasso creditore sarebbe stato "simbolico" (0,25%), così determinando la sostanziale impossibilità di una reale capitalizzazione attiva e, conseguentemente, la violazione del principio di reciprocità sostanziale come sancito dalla delibera CICR del 9 febbraio 2000.

5.1. Questa doglianza di rivela in parte inammissibile ed in parte infondata.

È inammissibile nella misura in cui è volta ad ottenere una non consentita revisione del corrispondente giudizio fattuale comunque svolto dalla corte territoriale, che ha esplicitamente condiviso, sul punto, la decisione di primo grado, «*la quale ha ritenuto che il contratto sia valido e inequivoco, in quanto le condizioni sottoscritte sono state applicate [v. ctu] e l'esistenza di un altro rapporto bancario cui potrebbero fare riferimento le pattuizioni non è stata nemmeno allegata da parte degli opposenti, su cui, contrariamente a quanto asserito in appello, gravava il relativo onere al fine di dimostrare la pretesa inesistenza/nullità del contratto sottoscritto dalla correntista e regolarmente applicato*» (cfr. pag. 6 della sentenza oggi impugnata) e, del tutto ragionevolmente, l'ha posta a base del proprio assunto secondo cui «*l'annotazione del numero di conto corrente di riferimento non può considerarsi un requisito di forma condizionante la validità di un contratto bancario di c/c, quando lo stesso è redatto in forma scritta, è sottoscritto dal cliente e non possono sorgere equivoci in ordine alle parti contraenti e al suo contenuto*» (cfr. ancora la stessa pagina 6). I ricorrenti dimenticano, quindi,

che: *i*) un'autonoma questione di malgoverno del precetto di cui all'art. 2697 cod. civ. si pone esclusivamente ove il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne è gravata secondo le regole dettate da quella norma, non anche quando, a seguito di un'eventuale incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, il giudice abbia ritenuto assolto, o meno, tale onere, poiché in questo caso vi è soltanto un erroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (*cfr.*, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. nn. 34126 e 7597 del 2025; Cass. nn. 25376, 19371, 15032 e 10794 del 2024; Cass. n. 9021 del 2023; Cass. n. 11963 del 2022; Cass. nn. 17313 e 1634 del 2020; Cass. nn. 26769 e 13395 del 2018; Cass. n. 26366 del 2017; Cass. nn. 19064 e 2395 del 2006), nella specie nemmeno prospettato (e comunque da rapportarsi – se del caso – al già richiamato testo novellato di cui alla citata norma); *ii*) il giudizio di legittimità non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (*cfr.* Cass. n. 21381 del 2006, nonché, tra le più recenti, Cass., SU, n. 34476 del 2019; Cass. nn. 1822, 2195, 3250, 5490, 9352, 13408, 5237, 21424, 30435, 35041 e 35870 del 2022; Cass. nn. 1015, 7993, 11299, 13787, 14595, 17578, 27522, 30878 e 35782 del 2023; Cass. nn. 4582, 4979, 5043, 6257, 9429, 10712, 16118, 19423, 27328 e 35006 del 2024; Cass. n. 1166, 8671, 20895 e 34216 del 2025; Cass. nn. 8351 e 15405 del 2026). Infatti, come puntualizzato, in motivazione, da Cass. n. 7612 del 2022, e Cass. nn. 8671, 20895, 25907 e 34216 del 2025, nonché da Cass. nn. 8351 e 15405 del 2026, *«Il compito di questa Corte, [...], non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, né quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici di merito (Cass. n. 3267 del 2008), anche se il ricorrente prospetta un migliore e più appagante (ma pur sempre soggettivo)*

coordinamento dei dati fattuali acquisiti in giudizio (Cass. n. 12052 del 2007), dovendo, invece, solo controllare, a norma degli artt. 132, n. 4, e 360 comma 1, n. 4, c.p.c., se costoro abbiano dato effettivamente conto delle ragioni in fatto della loro decisione e se la motivazione al riguardo fornita sia solo apparente ovvero perplessa o contraddittoria (ma non più se sia sufficiente: Cass. SU n. 8053 del 2014), e cioè, in definitiva, se il loro ragionamento probatorio, qual è reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto, com'è in effetti accaduto nel caso in esame, nei limiti del ragionevole e del plausibile (Cass. n. 11176 del 2017, in motiv.)».

5.2. La censura è infondata, invece, laddove insiste nel sostenere l'invalidità della clausola anatocistica sul presupposto che il tasso creditore sarebbe stato "simbolico" (0,25%), così determinando la sostanziale impossibilità di una reale capitalizzazione attiva e, conseguentemente, la violazione del principio di reciprocità sostanziale come sancito dalla delibera CICR del 9 febbraio 2000.

Giova premettere che la corte distrettuale, nel respingere l'analogia censura svolta in quella sede dagli odierni ricorrenti («[...] *gli appellanti sostengono che il contratto reca l'indicazione del tasso creditore nella misura, puramente simbolica, dello 0,25% sia quale TAN sia quale TAE, tasso "meramente fittizio, in quanto numericamente ininfluenza sul rapporto di guisa che non subisce alcuna variazione migliorativa nemmeno a seguito della capitalizzazione anatocistica"* e di un tasso creditore a favore della banca di molto superiore, con conseguente nullità della clausola che, nella sostanza, non realizzerebbe la pari periodicità di capitalizzazione. Chiedono, quindi, che il saldo sia ricalcolato senza applicare alcuna capitalizzazione degli interessi creditori». Cfr. pag. 8-9 della sentenza impugnata), ha ritenuto che «La lettera contratto del 5.12.2002, stipulata in epoca posteriore all'entrata in vigore della delibera CICR del 9 febbraio 2000, rispetta la condizione di reciprocità secondo la quale gli interessi sia attivi che passivi, determinati per iscritto e approvati dal cliente, devono essere calcolati con la medesima periodicità (art. 2, co. 2 della delib. cit.)», atteso che «La lettera della norma impone solo la medesima periodicità degli interessi attivi e passivi e, quindi,

deve ritenersi che la previsione di una sproporzione tra i tassi non possa essere di per sé motivo di nullità della clausola anatocistica, a meno che non si realizzi per il correntista alcuna capitalizzazione dal lato attivo degli interessi, in sostanziale violazione della disposizione. In assenza di un riferimento normativo, non è possibile stabilire se e in quale misura l'allegata sproporzione tra i tassi a credito può integrare una causa d'invalidità della clausola anatocistica, validamente pattuita» (cfr. pag. 9 della medesima sentenza).

Questa conclusione si rivela assolutamente coerente con il principio sancito da Cass. n. 11014 del 2024, – che il Collegio, condividendone le argomentazioni giustificative, intende qui ribadire – a tenore della quale, *«In tema di conto corrente bancario, stipulato successivamente alla delibera CICR del 9 febbraio 2000, il requisito della reciprocità, quale presupposto per la liceità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, non viene meno ove il tasso pattuito per i saldi periodici debitori sia diverso da quello previsto per quelli creditori, poiché l'effetto accrescitivo dell'anatocismo in favore del cliente non si annulla a causa della minor rilevanza del tasso percentuale e l'asimmetria dipende dall'incremento dell'indebitamento»*. In quell'occasione, infatti, si è spiegato che la previsione di un tasso attivo minimo (lì addirittura dello di 0,01%, inferiore, quindi, a quello – 0,25% – qui esistente) nominale annuo non rende il tasso equivalente a zero. È infatti ovvio, nella sua evidenza matematica, che 0,01 (ed altrettanto è a dirsi per 0,25) non è zero. *«Inoltre, sebbene nella misura minima del tasso, l'effetto accrescitivo dell'anatocismo non è escluso in casi simili, perché l'anatocismo in favore del cliente non si annulla affatto in semplice dipendenza della minor rilevanza (e della fissità) del tasso percentuale. L'accrescimento è conseguenza diretta della capitalizzazione dell'interesse, qualunque sia il tasso; e la circostanza che il tasso a credito non ottenga nel tempo alcun incremento non ha incidenza sul fenomeno anatocistico in sé considerato. È quindi errato il profilo sottinteso alla censura, in quanto il concetto di progressivo accrescimento resta comunque correlato alla capitalizzazione; mentre, dal lato passivo,*

l'asimmetria non discende dall'anatocismo ma dalla variazione del tasso debitore, che però dipende dall'incremento dell'indebitamento».

6. Il quinto motivo di ricorso è rubricato «*Violazione o falsa applicazione delle norme di diritto in relazione alla dichiarata inammissibilità del gravame riferito all'usura degli interessi di mora ed alla attribuzione di interessi usurari nella parte dispositiva della pronuncia gravata*». Viene contestato alla corte partenopea di avere considerato inammissibile il motivo di appello concernente il rilievo per cui la decisione del tribunale, nella determinazione della soglia per tempo vigente del tasso di mora, aveva utilizzato come parametro di riferimento quello relativo ad *"altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese"*, all'epoca pari al 20,095% annuo, in luogo del tasso *"soglia"* relativo alla categoria *"mutui ipotecari a tasso variabile"*, pari al 3,95%, e, quindi, inferiore a quello (20,25%) previsto, per gli interessi convenzionali di mora, dall'art. 4 del contratto di finanziamento del 7 maggio 2010.

6.1. Questa doglianza si rivela inammissibile.

Invero, si legge nella sentenza oggi impugnata (cfr. pag. 10) che *«Gli appellanti [...] sostengono che, erroneamente, nella determinazione del tasso di mora, la sentenza ha utilizzato come parametro di riferimento il tasso "soglia" relativo ad "altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese" all'epoca pari al 20,095% annuo, in luogo del tasso "soglia" relativo alla categoria "mutui ipotecari a tasso variabile", pari al 3,95%, e, quindi, di molto inferiore a quello pattuito, che avrebbe carattere usurario. La sentenza ha motivato la decisione sulla base del fatto a) che l'art. 1 del contratto di finanziamento indica l'art. 10 del TUB (attività bancaria) per il consolidamento di passività a breve termine e non l'art. 38 del medesimo decreto (credito fondiario), richiamato nel caso dei mutui ipotecari, e b) che non vi era alcuna ipoteca a garanzia dell'importo erogato, ma solo una garanzia fino ad € 800.000,00 prestata da Unicredit Mediocredito Centrale s.p.a. e una fideiussione rilasciata dai garanti. Gli appellanti non contestano in modo specifico il percorso argomentativo della sentenza e, pertanto, il motivo è inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c.»*.

A fronte di una tale dichiarata inammissibilità ex art. 342 cod. proc. civ., la sua odierna contestazione si risolve nella prospettazione di un *error in procedendo* legittimante l'esercizio dal giudice di legittimità del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito. Ciò, tuttavia, presuppone pur sempre l'ammissibilità del motivo: sicché, il ricorrente che censuri la statuizione di inammissibilità, per difetto di specificità, di un motivo di appello, ha l'onere di puntualizzare, nel ricorso, le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione e non può limitarsi a rinviare all'atto di appello, ma deve riportarne il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità (*cf.*, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 5626 del 2026; Cass. n. 2320 del 2023; Cass. n. 24048 del 2021; Cass. n. 22880 del 2017).

La prescrizione di specificità posta, a pena di inammissibilità, dall'art. 366, comma 1, nn. 4 e 6, cod. proc. civ. (in riferimento al profilo cd. di "*autosufficienza*" o, altrimenti detto, del "*principio di autonomia*" del ricorso per cassazione), deve essere declinata, peraltro, secondo le indicazioni della sentenza CEDU 28 ottobre 2021, *Succi e altri c/Italia*, la quale, anche richiamando (al p.to 23, in motivazione) il protocollo concluso il 17 dicembre 2015 tra la Corte di cassazione ed il Consiglio Nazionale Forense (il quale, nel dichiarato obiettivo di "*arrivare ad una disciplina concreta del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione*", ha chiarito che il suo rispetto "*non comporta un onere di trascrizione integrale nel ricorso e nel controricorso di atti o documenti ai quali negli stessi venga fatto riferimento*", essendo sufficiente all'osservanza del principio di specificità imposto dal codice di rito, modulato nei criteri di sinteticità e chiarezza, la trascrizione essenziale di atti e documenti per la parte d'interesse) ed il Piano Nazionale di Recupero e di Resilienza (il "*PNRR*") adottato dal Governo nel 2021, mirante a rendere effettivo il principio della natura sintetica degli atti e quello della leale collaborazione tra il giudice e le parti (al punto 24, in motivazione), ha affermato, in sintesi: a) il fine legittimo, in linea generale ed astratta, del principio di autosufficienza del ricorso, in quanto destinato a semplificare l'attività del giudice di legittimità e, allo stesso tempo, a garantire la certezza

del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte (ai punti 74 e 75, in motivazione); *b*) la necessità, tuttavia, nell'applicazione concreta, della rispondenza di tale principio ad un criterio di proporzionalità della restrizione rispetto allo scopo, non potendosi giustificare una interpretazione troppo formale delle limitazioni imposte ai ricorsi, al punto da trasformarsi in uno strumento per limitare il diritto di accesso ad un organo giudiziario in modo o in misura tale da incidere sulla sostanza stessa di tale diritto (al punto 81, in motivazione); *c*) una tendenza da parte della Corte di cassazione, nell'applicazione del principio dell'autosufficienza del ricorso (almeno fino alle sentenze nn. 5698 e 8077 del 2012), a concentrarsi su aspetti formali esorbitanti rispetto alla legittimità dello scopo, in particolare *"per quanto riguarda l'obbligo di trascrivere integralmente i documenti inclusi nei motivi di ricorso e il requisito della prevedibilità della restrizione dell'accesso alla Corte"* (al punto 82, in motivazione).

Alla luce degli appena enunciati rilievi e principi di diritto, dunque, deve essere ritenuta l'inammissibilità del motivo in esame, in quanto non rispettoso del principio di specificità posto dall'art. 366, comma 1, nn. 4 e 6, cod. proc. civ., non avendo i ricorrenti trascritto nel proprio ricorso (pag. 22-23 e ss.) in modo adeguato il motivo di appello della cui avvenuta declaratoria di genericità, da parte della corte distrettuale, oggi si duole, così da illustrare il contenuto della critica mossa al provvedimento impugnato (*cfr.* Cass. n. 22880 del 2017; Cass. n. 29495 del 2020; Cass. n. 24048 del 2021; Cass. n. 2320 del 2023; Cass. n. 4024 del 2024).

È opportuno rimarcare, altresì, che: *i*) il ricorrente per cassazione che intenda impedire il passaggio in giudicato della sentenza impugnata nella parte relativa alla dichiarata inammissibilità di uno dei motivi di gravame, ha l'onere (*a*) di denunciare l'errore in cui è incorsa la sentenza predetta e (*b*) di dimostrare che il motivo d'appello, ritenuto non specifico, aveva, invece, i requisiti di cui all'art. 342 cod. proc. civ. (*cfr.* Cass. n. 5626 del 2026; Cass. n. 4024 del 2024; Cass. nn. 35844 e 18776 del 2023; Cass. n. 21514 del 2019; Cass. n. 9243 del 2004; Cass. n. 2749 del 1995); *ii*) ai fini della

specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 cod. proc. civ., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado; non è necessaria, pertanto, l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (*cfr.* Cass. nn. 4024 e 1798 del 2024; Cass. n. 2320 del 2023; Cass. n. 23781 del 2020. Si vedano pure Cass., SU, n. 36481 del 2022 e Cass., SU, n. 27199 del 2017, a tenore delle quali *"Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata"*). Invero, essendo l'appello un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno, non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito, il principio della necessaria specificità dei motivi – previsto dall'art. 342, comma 1, cod. proc. civ. – prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure (*cfr.* Cass. n. 4024 del 2024;

Cass. n. 2320 del 2023; Cass. n. 21745 del 2006). In definitiva, come significativamente chiarito da Cass. n. 30858 del 2023, Cass. n. 4024 del 2024 e Cass. n. 5626 del 2026 (cfr. le rispettive motivazioni), *«I motivi dell'impugnazione — prima e dopo il 2012 — devono quindi non solo indicare il quantum appellatum, ma anche il quia: il motivo d'appello deve allora individuare le parti di cui l'appellante chiede la riforma e gli errori, in iudicando o in procedendo, da cui esse sono affette. In breve, si può allora dire, schematizzando, che il motivo di appello è specifico quando, esaminato ex ante, è idoneo a privare la sentenza impugnata della sua base logico giuridica. Insomma, è, come si diceva, motivo specifico quello che, valutato ex ante, ossia prima ancora della verifica di fondatezza, possiede l'attitudine a scardinare la ratio decidendi che sorregge la sentenza impugnata: la specificità si riassume, dunque, in ciò, vale a dire che tra il motivo e la sentenza impugnata deve correre una relazione di incompatibilità, di reciproca esclusione, nel senso che, ipotizzato il motivo come fondato, allora la sentenza impugnata è necessariamente errata. Non è superfluo aggiungere che il concetto di specificità del motivo di appello, come emergente dalla giurisprudenza di questa Corte, e che il legislatore del 2022 ha non solo espressamente ripristinato ma anche ampiamente rafforzato, non manifesta alcunché di formalistico od eccessivamente rigido e severo, ed anzi esso costituisce valorizzazione dei poteri delle parti, il che è perfettamente in armonia con principi basilari del nostro processo civile, quali il principio dispositivo, che si realizza anche attraverso la necessaria corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, ed il principio del contraddittorio».*

6.2. Resta solo da aggiungere che, come si desume da Cass. n. 24550 del 2023, da Cass. nn. 26525 e 31773 del 2025, nonché da Cass. n. 5626 del 2026, nel giudizio di cassazione, il motivo che, a fronte della dichiarazione di sua inammissibilità da parte del giudice del gravame, attinga direttamente il merito, senza censurare l'*error in procedendo* in cui questi sarebbe incorso, così da rimuovere la ragione in rito che aveva impedito la valutazione nel merito della censura mosse con l'atto di appello, determina l'inammissibilità del motivo di ricorso, derivando da tale omissione il passaggio in giudicato

della statuizione di inammissibilità e il conseguente venir meno dell'interesse della parte a far valere in sede di legittimità l'eventuale erroneità delle ulteriori statuizioni, sul punto, della decisione impugnata.

7. Il sesto motivo di ricorso, infine, è rubricato *«Violazione e falsa applicazione della prova in ordine alla produzione delle fideiussioni»*. Si assume che *«Nella comparsa conclusionale in sede di appello, i ricorrenti hanno dedotto che le fideiussioni prodotte dalla Banca sono nulle integralmente o in relazione alle singole clausole per violazione della Normativa antitrust - Art. 2 legge 287 del 1990 - inerente il divieto di intese restrittive della concorrenza laddove lo schema del contratto di fideiussione "a garanzia delle operazioni bancarie" proposto ricalca quello predisposto dall'ABI e recante clausole di "reviviscenza", "sopravvivenza" e rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c. La Corte di Appello di Napoli ha rilevato una pretesa carenza di prova da parte degli appellanti per non aver prodotto copia di tali documenti. Eppure tali documenti risultano acquisiti al fascicolo di ufficio fin dal primo grado allorquando la Banca ha depositato l'originale del contratto di fideiussione solidale del 22.12.2009, sottoscritto da Mario Porri e dalla SLOT s.r.l. per le obbligazioni assunte dalla MEP sino ad C 650.000,00 (Cfr. sentenza di primo grado che dà atto della circostanza). Il documento quindi fa parte del fascicolo d'ufficio»*. Acclarato, dunque, l'errore della corte distrettuale, si deduce che *«Il contratto di fideiussione solidale del 22.12.2009, sottoscritto da Mario Porri e dalla SLOT s.r.l. per le obbligazioni assunte dalla MEP sino ad C 650.000,00 contiene le clausole in questione che, pertanto, vanno dichiarate nulle»* e che *«La nullità delle clausole in questione incide poi positivamente sull'accoglimento dei motivi di gravame proposti in appello anche in relazione alla decadenza in cui è incorsa la Banca per mancato rispetto del termine ex art. 1957 c.c. che non può intendersi derogato»*.

7.1. Questa censura deve ritenersi inammissibile.

Invero, per come concretamente prospettata nella sua prima parte, la doglianza ascrive alla corte territoriale un evidente errore percettivo consistito nel non essersi accorta dell'esistenza di un documento (l'originale

del contratto solidale di fideiussione del 22 dicembre 2009 sottoscritto dal Porri e dalla S.L.O.T. s.r.l.) ritenuto, invece, non prodotto dalle parti: doglianza che, tuttavia, si sarebbe dovuta far valere, se del caso, con il diverso strumento della impugnazione per revocazione ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ.

7.2. In ogni caso, ciò che si rivela affatto dirimente è il rilievo che, come ancora ricordato dalla recente Cass. n. 15396 del 2026 (*cfr.* in motivazione), è innegabile che la giurisprudenza di legittimità affermi che, nel giudizio di appello ed in quello di cassazione, il giudice, in caso di mancata rilevazione officiosa in primo grado di una nullità contrattuale, ha sempre facoltà di procedere ad un siffatto rilievo (*cfr.* Cass., SU, n. 26242 del 2012, i cui assunti sono stati peraltro successivamente ribaditi, tra le altre, da Cass. n. 19251 del 2018, Cass. n. 26495 del 2019, Cass. nn. 20170 e 28377 del 2022). Questo principio, però, deve essere applicato tenendo presenti le regole generali del processo civile e la relativa tempistica, onde evitare che l'esercizio di un potere officioso consenta alle parti di rimettersi in pista – per così dire – quando i fatti costitutivi del lamentato vizio negoziale da esaminare *ex officio* avrebbero potuto e dovuto essere tempestivamente allegati, onde consentire al giudice la necessaria valutazione in diritto. Qualora i fatti costitutivi della dedotta nullità negoziale non risultino già tempestivamente allegati *in toto* dalla parte che la invoca successivamente, difatti, non è consentito al giudice, in qualsiasi stato e grado del processo, procedere d'ufficio a tali accertamenti, la rilevabilità officiosa della nullità essendo circoscritta alla sola valutazione in iure dei fatti già (giova ripeterlo) tempestivamente allegati (*cfr.*, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 6508 del 2026; Cass. n. 20713 del 2023; Cass. n. 5478 del 2024; Cass. nn. 8668 e 12461 del 2025).

Nell'odierna vicenda, dunque, sarebbe stato necessario, da parte degli odierni ricorrenti, allegare tempestivamente (al più tardi con la prima memoria di cui all'art. 183, comma 6, cod. proc. civ., – nel testo, applicabile *ratione temporis*, anteriore alla modifica apportatagli dal d.lgs. n. 149 del 2022 – già innanzi al tribunale), i fatti costitutivi funzionali a fondare la

legittimità di una successiva rilevazione officiosa di quella stessa nullità da loro oggi invocata pur non essendo stata documentata una tempestiva domanda formulata in tal senso in primo grado. In altri termini, la *quaestio nullitatis* come da loro sollevata con la comparsa conclusionale di appello (cfr. pag. 23 del ricorso), pur astrattamente proponibile al di là delle preclusioni ormai maturatesi, avrebbe, sì, obbligato il giudice a rilevarne l'eventuale fondatezza, o meno (con conseguente applicazione del disposto dell'art. 101, comma 2, cod. proc. civ.), ma sempre che, ed a condizione che, i fatti costitutivi del relativo vizio fossero stati già tempestivamente allegati onde legittimare una decisione fondata su quegli stessi fatti e soltanto su quelli, non essendo più consentito al giudice di appello alcun accertamento fattuale se non in violazione del principio del contraddittorio. Una tale tempestiva allegazione, tuttavia, non risulta dall'odierno motivo ricorso che, invece, espressamente riferisce (cfr. la già citata pag. 17) che detta allegazione avvenne soltanto nella "*comparsa conclusionale in sede di appello*".

Resta solo da aggiungere che, come sancito da Cass. n. 20232 del 2022, *«Nel giudizio di appello, come in quello di primo grado, la comparsa conclusionale di cui all'art. 190 c.p.c. ha la sola funzione di illustrare le domande e le eccezioni già ritualmente proposte, sicché, ove con tale atto sia prospettata per la prima volta una questione nuova, il giudice del gravame non può, e non deve, pronunciarsi al riguardo, senza, con ciò, incorrere nella violazione dell'art. 112 c.p.c.»*.

8. In conclusione, dunque, l'odierno ricorso di MEP s.r.l. e Mario Porri deve essere respinto, restando a loro carico, in via solidale, le spese di questo giudizio di legittimità sostenute dalla costituitasi parte controricorrente.

8.1. Va respinta, invece, la domanda ex art. 96, comma 3, cod. proc. civ., formulata da quest'ultima nelle conclusioni del proprio controricorso, non ravvisandosene la sussistenza dei necessari presupposti.

8.2. Deve darsi atto, infine, – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 – che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13,

comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte dei soli ricorrenti MEP s.r.l. e Mario Porri, in solido tra loro, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13, se dovuto, mentre *«spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento»*.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dichiara estinto questo giudizio di legittimità limitatamente al rapporto processuale intercorso tra la S.L.O.T. s.r.l. e la costituitasi parte controricorrente.

Rigetta il ricorso di MEP s.r.l. e Mario Porri e li condanna, in solido tra loro, al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità sostenute dalla costituitasi parte controricorrente, che liquida in € 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge.

Rigetta la domanda ex art. 96, comma 3, cod. proc. civ., formulata dalla Juno 1 s.r.l., tramite la mandataria Prelios Crediti Servicing s.p.a., qui rappresentata da Prelios Credit Solutions s.p.a.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater* del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della MEP s.r.l. e di Mario Porri, in solido tra loro, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, giusta il comma 1-*bis* dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 10 giugno 2026.

Il Presidente
Mauro Di Marzio